

Egr. Direttore/ Egr. Professionista,

come è noto a partire dal 16 febbraio u.s. è obbligatorio, per l'invio delle pratiche telematiche al Registro delle Imprese e all'Albo delle Imprese Artigiane, utilizzare il nuovo programma Fedra 6.5. o altro software compatibile.

Ciò a seguito dell'adozione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del decreto del 14/08/2009, e della circolare n. 3628/c del 9/9/2009 contenente le istruzioni per la compilazione della nuova modulistica.

Per quanto riguarda in particolare le **variazioni di residenza e domicilio** dei soci e degli amministratori di società le indicazioni ministeriali hanno recepito le disposizioni contenute nel codice civile prevedendo che il modello INT P possa tra l'altro essere utilizzato per la variazione di domicilio dei soci di società di persone (Snc e Sas) e di amministratori di società di capitali (spa, srl, società cooperative) e per la variazione della residenza dei soci di società semplice.

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 2300 c.c. e nell'art. 18 del DPR 581/1995, i quali prevedono che gli amministratori devono richiedere l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo nei 30 giorni dal verificarsi, in caso di ritardo nella comunicazione al registro delle imprese della variazione di residenza/ domicilio dovranno essere applicate le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. stabilite tra un minimo di € 206,00 ed un massimo di € 2065,00 .

Analogamente per le imprese individuali verrà accertata la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. compresa tra un minimo di €10,00 ed un massimo di € 516,00 .

Si invita quindi a prestare la massima attenzione al rispetto dei termini di denuncia al registro delle imprese al fine di non incorrere in sanzioni amministrative che possono in alcuni casi essere rilevanti .

Distinti saluti.

Asti, 02/07/2010

IL CONSERVATORE
f.to Dott. Federica Ozzola